

U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

**DISCIPLINARE DI GARA
(NORME INTEGRATIVE DEL BANDO)**

Il presente documento integra il bando di gara pubblicato sulla GU S: 2019/S 017-034894

Termine per il ricevimento delle offerte 08/03/2019 ore 12,00



Procedura aperta per la conclusione di Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi c/o gli immobili della Usl Umbria 1 CIG 768993926A

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni.....	
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
4.1 Durata.....	6
4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI GENERALI.....	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1 Requisiti di idoneità.....	9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO.....	12
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11. SOPRALLUOGO.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16. OFFERTA TECNICA.....	27
17. OFFERTA ECONOMICA.....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	29
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	35
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	35
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	37
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
26. AVVERTENZE PARTICOLARI.....	43
ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI
C/O GLI IMMOBILI DELLA USL UMBRIA 1

1. PREMESSE

Con Delibere n. 1480 del 15/11/2018 e n. 49 del 16/01/2019, questa Amministrazione ha deliberato di addivenire all’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi c/o gli immobili della USL Umbria 1. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei lavori comprende tutto il territorio della USL Umbria 1 [codice NUTS ITI 21], sugli immobili in uso, come dall’allegato elenco al Capitolato Speciale di Accordo Quadro

CIG 768993926A CUI L0330186054420180015

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente dell’U.O. . Attività Tecniche- Acquisti Beni e Servizi, dott. Ing. Fabio Pagliaccia.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale di Accordo Quadro
- 4) Schema di Accordo Quadro;
- 5) All 7 e 8 DUVRI;
- 6) Patto di integrità approvato con Delibera n. 117/2018;
- 7) Domanda di Partecipazione
- 8) Dichiarazioni integrative
- 9) Dettaglio Offerta economica
- 10) Modello prenotazione sopralluogo.
- 11) Disciplinare telematico
- 12) Timing di gara

La documentazione di gara messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, nonché i modelli per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.uslumbria1.gov.it/notizie/accordo-quadro-lavori-manutenzione-edile> nonché sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute dalla sezione 'Elenco bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della procedura specifica.

La documentazione di gara è inoltre disponibile anche presso gli uffici dell'U.O.C. Attività Tecniche- Acquisti Beni e Servizi in via delle Tabacchine 3 Bastia Umbra *nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al numero 075/8139637-629*. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite lo spazio dedicato '*Chiarimenti*', come illustrato nel "Disciplinare telematico", da inviare entro il **28/02/2019 ore 12,00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni *[ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.uslumbria1.gov.it/notizie/accordo-quadro-lavori-manutenzione-edile> e all'interno della scheda di gara nell'apposito spazio 'Doc. gara - Allegata' della *piattaforma di e-procurement* aziendale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il Sistema (*piattaforma di e-procurement* aziendale), ovvero all'indirizzo PEC aslumbria1@postacert.umbria.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E CATEGORIE DI LAVORO

L'accordo quadro disciplina i lavori edili per la manutenzione degli immobili della Stazione Appaltante ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma di volta in volta resi necessari secondo le necessità della USL e senza obbligo di alcuna preventiva programmazione.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno precisate di volta in volta mediante appositi ordini di intervento e consistono nell'esecuzione di lavori edili di manutenzione da effettuarsi sugli immobili della USL. L'elenco delle strutture ha valore indicativo e non esaustivo e potrà essere soggetto a variazione anche sulla base di intervenute nuove esigenze dell'Azienda sanitaria per dismissione od acquisizione di nuove strutture.

n.	Descrizione lavori	CAT. SOA	(categoria prevalente) (categoria scorporabile)	Importo
1	<i>Opere civili e industriali</i>	OG1	Prevalente	2.600.000,00
2	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG2	Scorporabile	1.400.000,00
Importo totale				4.000.000,00

Si precisa che la scelta della categoria OG2 è motivata dalla presenza di immobili, che saranno oggetto di manutenzione, aventi interesse storico artistico, soggetti alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo massimo presunto dell'accordo quadro comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.600.000,00 calcolati sulla base dei dell'Elenco Prezzi Regionale 2017.

L'importo degli oneri della sicurezza compresi all'interno delle spese generali è stimato in € 240.000,00 e **non è soggetto a ribasso.**

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze (DUVRI) è stimato in € 50.000,00 Iva e **non è soggetto a ribasso.**

L'importo massimo presunto dell'accordo quadro è pari a € 4.000.000,00, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'Accordo Quadro è finanziato dall'Azienda sanitaria con fondi propri.

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Considerando che l'istituto dell'accordo quadro consente di gestire interventi manutentivi i cui bisogni non sono puntualmente quantificabili e programmabili in sede di gara, questa USL fissa in € 4.000.000,00, oneri e costi della sicurezza inclusi, oltre IVA, l'importo massimo presunto delle prestazioni da eseguire nel biennio contrattuale. Tale importo rappresenta infatti il valore complessivo stimato di un insieme di interventi che questa U.O. potrà richiedere nell'arco temporale della durata dell'accordo quadro.

L'importo indicato rappresenta il tetto di spesa massimo dei lavori da eseguire. Questa Azienda si riserva la facoltà di non utilizzare completamente tale importo, **anche oltre il limite del quinto dello stesso, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere.**

Verrà individuato un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro senza ulteriore confronto competitivo.

Con l'accordo quadro verrà regolamentata la disciplina contrattuale generale per i lavori di manutenzione in argomento. Successivamente, l'operatore economico è obbligato ad effettuare i lavori di manutenzione conformemente agli ordini di intervento inoltrati dalla direzione lavori, che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro e che riporteranno le specifiche delle singole lavorazioni.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di anni due, decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per ulteriori anni due, per un importo presunto di € 4.000.000,00, al netto di Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 12 mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un importo presunto non superiore a € 1.000.000,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (tenuto conto dell'opzione di rinnovo e di eventuali "proroghe tecniche"), è pari ad € 9.000.000,00 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Accordo Quadro (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato con l'art. 5 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori privi dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ,TECNICA E PROFESSIONALE

b) Certificazioni SOA Categoria OG1 *"Opere civili e industriali"* per un importo di almeno € 2.600.000,00 e Categoria OG2 *"Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"*, per un importo di almeno € 1.400.000,00.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nel caso in cui le imprese concorrenti partecipino alla gara utilizzando la forma dei **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari** di concorrenti ex art. 48 del D.lgs n. 50/2016, dovranno attenersi a quanto indicato dall'art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 92 del D.P.R 207/2010, con le seguenti precisazioni:

- Trattandosi di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli

- imprenditori consorziati abbiano i requisiti di cui all'art. 84 del D.lgs n. 50/2016;
- Ai sensi del comma 6 dell'art. 48 per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Anche gli imprenditori riuniti in raggruppamenti di tipo orizzontale possono assumere sia i lavori prevalenti che quelli scorporabili.
 - Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e, comunque, non inferiore al 40% di quanto richiesto al singolo concorrente; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
 - Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
 - Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti;
 - E', altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) (**consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
 - **E' fatto obbligo** agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di offerta, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,

tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente TRE subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna categoria. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 80.000,00 (2% del prezzo base dell'Accordo Quadro)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico sul conto intestato: AZIENDA USL Umbria 1 presso il Tesoriere UNICREDIT Spa – via Francesco Baracca, 5 - Perugia IBAN: IT 97 X 02008 03039 000102418453 Codice bic: UNICRITM1J07 - Causale pagamento: **Cauzione provvisoria gara CIG 768993926A**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei seguenti giorni:

Area Tecnica Assisano: (sede di partenza: Ospedale di Assisi – Via Muller – Tecnico referente Geom. Franco Sorbelli cell. 347/6046049)

Il giorno 05/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 13/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 25/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Area Tecnica Perugino: (sede di partenza: Perugia – Via G. Guerra, 17 c/o sede amministrativa USL - Tecnico referente Geom. Giovanni Poggioni cell. 348/5159024)

Il giorno 06/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 14/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 22/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Area tecnica Trasimeno: (sede di partenza: Ingresso Stab. ospedaliero – Via Belvedere, 1 – Castiglione del Lago (PG) - Tecnico referente Geom. Giovanni Poggioni cell. 348/5159024)

Il giorno 07/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 15/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 21/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Area tecnica Todi-Marsciano: (sede di partenza: Stab. ospedaliero – Via Piccolotti – Marsciano (PG) - Tecnico referente Geom. Franco Sorbelli cell. 347/6046049)

Il giorno 08/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 18/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 26/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Area tecnica Alto Tevere: (sed. di part.: Stab. ospedaliero – Via Luigi Angelini, n. 10 Città di Castello (PG) – Tecnico referente P.I. Maurizio Rapaioli cell. 348/2504416)

Il giorno 12/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 19/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 27/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Area tecnica Alto Chiascio: (sede di partenza: Stab. ospedaliero – Via Cavour, 40 Umbertide (PG) Tecnico referente P.I. Marzio Medici cell. 348/2504415)

Il giorno 11/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 20/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il giorno 28/02/2019 **partenza alle ore 9,00, termine presunto alle ore 14,00**

Il sopralluogo è consentito entro e non oltre l'ultima data utile del 28/02/2019, che costituisce termine oltre il quale non saranno consentiti ulteriori sopralluoghi

La richiesta di sopralluogo (come da fac simile) deve essere inoltrata a aslumbria1@postacert.umbria.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail e PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno due giorni prima del sopralluogo, senza ulteriori comunicazioni da parte di questa Azienda sanitaria.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da personale dipendente in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da personale dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da personale dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Gli incaricati del sopralluogo che siano dipendenti diretti del concorrente dovranno munirsi di dichiarazione di quest'ultimo che attesti la loro copertura assicurativa per danni o infortuni subiti da cose e persone che venissero a verificarsi all'interno o all'esterno e in occasione del sopralluogo.

Gli incaricati non dipendenti dovranno produrre apposita polizza contratta in loro favore che

li copra ugualmente da infortuni e danni.

In ogni caso l'Azienda USL Umbria 1 declina ogni responsabilità in ordine ad eventi dannosi che dovessero verificarsi nel corso dei sopralluoghi.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata sul Sistema come da istruzioni contenute nel "Disciplinare Telematico", previa abilitazione del concorrente alla gara telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica, ecc., potranno essere redatte sui modelli predisposti da questa U.O.C. e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.uslumbria1.gov.it/notizie/accordo-quadro-lavori-manutenzione-edile> nonché nella scheda di gara all'interno della sezione '**Doc.gara-allegata**' del Sistema.

Il dichiarante allega copia informatica di un documento di riconoscimento (scansione di documento cartaceo), in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Si evidenzia che i termini per il caricamento della documentazione sul Sistema telematico sono perentori, pertanto, non sarà possibile caricare nel Sistema alcuna documentazione successivamente alla data di scadenza del bando.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Nella sezione "*Documentazione amministrativa*" del Sistema dovranno essere caricati i seguenti documenti, come da istruzioni contenute nel "Disciplinare Telematico":

- 1. Domanda di Partecipazione (punto 15.2)**
- 2. DGUE - in formato digitale (da compilare tramite apposita funzione del Sistema) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3)**
- 3. Dichiarazioni integrative (punto 15.4.1)**
- 4. Documentazione a corredo (pag. 24 punti 14, 15, 16 e 17):**
 - a. Passoe**
 - b. Attestazione di avvenuto sopralluogo (Par. 11 pag. 14)**
 - c. Garanzia provvisoria (Par.10 pag.12)**
 - d. Pagamento del contributo a favore dell'Anac (Par. 12 pag. 16)**

5. Patto di integrità approvato con Delibera n. 117/2018;

(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)

6. Copia scannerizzata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Come di seguito precisato.

15.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il fac-simile "Domanda di Partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scannerizzata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia scannerizzata conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nel Sistema secondo quanto di seguito indicato.

Istruzioni per la compilazione del D.G.U.E.

E' un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE.

Tali informazioni **devono** essere compilate in versione elettronica e deve essere compilato utilizzando l'apposito **form** presente nella scheda di gara, step "**DGUE**". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il *file *.pdf* del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa,

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del caricamento sul Sistema.

Parte I_ - Informazioni sulla procedura di Accordo Quadro e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte già precompilata dal Sistema.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia informatica del contratto di avvalimento (scansione di documento cartaceo del contratto di avvalimento), ovvero, documento informatico del contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firme digitali, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE**, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) **PASSOE** del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.4.1 n. 7 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a)** la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b)** la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il fac-simile "**Dichiarazioni integrative**" con le quali:

7. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e al comma 5 lett. c) del medesimo articolo, intervenute con l'art. 5 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;
8. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
9. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
11. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della

l. 190/2012);

12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera n. 921 del 27/10/2014 reperibile alla pagina <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di **oppure** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);

(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")

14. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

15. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
17. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 7 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

20. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
21. **documento rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione** dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
22. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
23. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**

(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)

24. copia scannerizzata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 OFFERTA TECNICA

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA, descrittiva delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni volte ad assicurare la migliore qualità dei lavori, in base alla quale sarà valutata l'offerta tecnica.

La relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri tutti gli aspetti dell'offerta, con specifico riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

La relazione tecnica qualitativa dovrà descrivere come il concorrente intende organizzare i lavori e le attività sviluppando la propria offerta tecnica in coerenza con quanto prescritto nel capitolato di accordo quadro.

La relazione tecnica qualitativa dovrà, in particolare:

- a) descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali in conformità all'assetto distributivo - funzionale del progetto preliminare e delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, i criteri di progettazione degli impianti, delle opere edili e delle strutture..

- b) essere strutturata in capitoli distinti per ciascuno dei criteri di valutazione di natura qualitativa e, **a pena esclusione dalla gara**, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o prezzi dei lavori e dell'attività. La valutazione della Commissione si esprimerà quindi sugli aspetti relativi ai citati criteri e sub-criteri, che pertanto dovranno essere chiaramente identificabili dal titolo.
- c) essere composta da non più di **40** facciate in formato A4 e potrà essere corredata da non più di 10 elaborati grafici in formato A3. Ogni facciata dovrà essere costituita da max 50 righe, carattere times new roman, dimensione 12 pt. L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l'esclusione dalla gara. Analogamente, non si procederà alla valutazione della documentazione non redatta in lingua italiana.
- d) essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Detta relazione dovrà essere raccolta in un unico fascicolo da scansionare e caricare in apposita cartella.zip secondo le modalità di firma digitale e marcatura temporale previste dal Disciplinare telematico.

La relazione, a pena l'esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o prezzi dei lavori e dell'attività.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.2.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere resa secondo le modalità e i termini del Disciplinare Telematico e dovrà inoltre contenere i seguenti elementi, da dichiarare in due distinti documenti.

1) nel file "*SchemaOfferta.xls*" generato e scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA:

- a)** Il ribasso unico percentuale da applicarsi sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto di Iva nonché degli oneri e dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

2) nel file "**Dettaglio di Offerta Economica**":

- b)** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e

- le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

18.1.1. Per quanto riguarda gli elementi di natura **qualitativa**, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali stabiliti di seguito:

CRITERI DI VALUTAZIONE			PONDERAZIONE	
			PUNTI MAX	
Criterio 1	Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori			20
	<i>Sub-criterio 1.1</i>	<i>Fornitura e posa in opera di infissi</i>	4	

Dovrà essere specificato il processo/metodo di esecuzione di lavorazioni tipo proposto per la sostituzione/installazione degli infissi interni ed esterni, comprese le porte antincendio, con la illustrazione delle risorse materiali e umane previste.

Nella relazione dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre e post-realizzazione, nonché le procedure di approvvigionamento del materiale, dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi che si traducano in un minor impatto

ambientale e, in generale, in un'efficace esecuzione delle opere.

Tali processi/metodi di esecuzione dei lavori, saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavorazioni tipo,
- effetti dei processi lavorativi in termini di minor impatto ambientale,
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili,
- efficacia delle misure per la maggior sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- riduzione rischi interferenza con le attività sanitarie
- migliore efficacia ai fini antincendio
- migliore qualità dei materiali e componenti

	<i>Sub-criterio 1.2</i>	<i>Realizzazione divisori in cartongesso e controsoffitti</i>	4	
--	-------------------------	---	---	--

Dovrà essere specificato il processo/metodo di esecuzione di lavorazioni tipo proposto per la realizzazione di divisori in cartongesso, compresi quelli antincendio, con la illustrazione delle risorse materiali e umane previste.

Nella relazione dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre e post-realizzazione, nonché le procedure di approvvigionamento del materiale, dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi che si traducano in un minore impatto ambientale e in un'efficace esecuzione delle opere.

Tali processi/metodi di esecuzione dei lavori, saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavorazioni tipo
- effetti dei processi lavorativi in termini di minor impatto ambientale
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili
- efficacia delle misure per la maggior sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- riduzione rischi interferenza con le attività sanitarie
- migliore efficacia ai fini antincendio
- migliore qualità dei materiali e componenti

	<i>Sub-criterio 1.3</i>	<i>Intonaci, pavimenti e rivestimenti</i>	4	
--	-------------------------	---	---	--

Dovrà essere specificato il processo/metodo di esecuzione di lavorazioni tipo proposto per la realizzazione ed il rifacimento di intonaci, pavimenti e rivestimenti, con la illustrazione delle risorse materiali e umane previste.

Nella relazione dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre e post-realizzazione, nonché le procedure di approvvigionamento del materiale, dovranno essere

evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi che si traducano in un minor impatto ambientale e, in generale, in un'efficace esecuzione delle opere.

Tali processi/metodi di esecuzione dei lavori, saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavorazioni tipo
- effetti dei processi lavorativi in termini di minor impatto ambientale
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili
- efficacia delle misure per la maggior sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- riduzione rischi interferenza con le attività sanitarie
- migliore comportamento ai fini della reazione al fuoco
- migliore qualità dei materiali e componenti

	<i>Sub-criterio</i> 1.4	<i>Realizzazione murature di elementi in laterizio</i>	4	
--	----------------------------	--	---	--

Dovrà essere specificato il processo/metodo di esecuzione di lavorazioni tipo proposto per la realizzazione di muratura di elementi in laterizio, con la illustrazione delle risorse materiali e umane previste.

Nella relazione dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre e post-realizzazione, nonché le procedure di approvvigionamento del materiale, dovranno essere evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi che si traducano in un minor impatto ambientale e, in generale, in un'efficace esecuzione delle opere.

Tali processi/metodi di esecuzione dei lavori, saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavorazioni tipo
- effetti dei processi lavorativi in termini di minor impatto ambientale
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili
- efficacia delle misure per la maggior sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- riduzione rischi interferenza con le attività sanitarie
- migliore qualità dei materiali e componenti

	<i>Sub-criterio</i> 1.5	<i>Tinteggiature e verniciature</i>	4	
--	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Dovrà essere specificato il processo/metodo di esecuzione di lavorazioni tipo proposto per la realizzazione di tinteggiature e verniciature, con la illustrazione delle risorse materiali e umane previste.

Nella relazione dovranno essere indicati i servizi tecnici offerti in fase pre e post-realizzazione, nonché le procedure di approvvigionamento del materiale, dovranno essere

evidenziati i miglioramenti nei processi lavorativi che si traducano in un minor impatto ambientale e, in generale, in un'efficace esecuzione delle opere.

Tali processi/metodi di esecuzione dei lavori, saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavorazioni tipo
- effetti dei processi lavorativi in termini di minor impatto ambientale
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti un minor consumo di risorse non rinnovabili
- efficacia delle misure per la maggior sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- riduzione rischi interferenza con le attività sanitarie
- migliore qualità dei materiali

CRITERIO 2	Organizzazione generale di commessa			18
	<i>Sub-criterio 2.1</i>	<i>Sedi operative</i>	8	

La proposta deve indicare e illustrare le misure atte a realizzare un'efficace organizzazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione, tenendo conto della ubicazione degli immobili della USL (idonea ubicazione e qualità delle sedi operative, uffici, spazi per il deposito delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dei materiali, ecc.), le risorse umane, le dotazioni di cantiere. La proposta sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- migliore **collocazione e qualità** delle sedi operative, con riguardo anche agli aspetti organizzativi che consentono l'esecuzione degli interventi urgenti c/o le strutture della USL entro i termini previsti dal capitolato

	<i>Sub-criterio 2.2</i>	<i>Organizzazione operativa</i>	6	
--	-------------------------	---------------------------------	---	--

La proposta deve indicare e illustrare le misure atte a ridurre l'impatto ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul traffico, all'inquinamento acustico, idrico, atmosferico e alle polveri. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo di materiali riciclati, di materiali a chilometri zero - cosiddetto concetto di "glocal" ovvero materiali di provenienza locale - di materiali ecologici a basso impatto ambientale (materiali cioè riciclabili o comunque che possono essere smaltiti senza il ricorso alle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ecc...).

La proposta sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":

- migliore **organizzazione operativa**, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attività sanitarie cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a scarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di inquinamento acustico, idrico, atmosferico,

<p>nonché l'emissione di polvere nelle aree interne ed esterne al cantiere e gli effetti negativi sul traffico automobilistico.</p>				
<p> </p>				
	<i>Sub-criterio 2.3</i>	<i>Comfort per i lavoratori</i>	4	
<p>La proposta deve indicare e illustrare le misure atte a realizzare un'efficace umanizzazione dei luoghi di lavoro ovvero le specifiche che l'offerente si impegna ad adottare per favorire un maggior comfort dei lavoratori (ad es. strutture aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, buoni pasto o servizio mensa, utilizzo di pulmini per portare i lavoratori sul luogo di lavoro, ecc...).</p> <p>La proposta di organizzazione generale di commessa sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliore comfort per i lavoratori 				
<p> </p>				
Criterio 3	Organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso			12
<p>La proposta deve indicare le modalità di organizzazione del personale (es. squadre di lavoro di consistenza e numero idoneo correlato alla tipologia delle lavorazioni e tecnici incaricati dal concorrente che controllano e garantiscono la realizzazione dei lavori nel modo migliore nel rispetto del capitolato di accordo quadro).</p> <p>Potrà essere esplicitato anche un piano inerente la formazione professionale del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, specifico per la commessa in questione ed ulteriore rispetto a quello sulla sicurezza previsto dal D.Lgs 81/2008.</p> <p>Tale piano di formazione, che avrà come destinatari tutti i lavoratori, antecedentemente al loro ingresso in cantiere, dovrà riportare anche le modalità di risoluzione di possibili problemi linguistici per l'eventuale presenza in cantiere di lavoratori stranieri.</p> <p>L'organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ organizzazione numero e composizione delle squadre di lavoro ✓ esperienza dei lavoratori ✓ qualità dei corsi di formazione ✓ efficacia delle modalità di risoluzione di eventuali problemi linguistici 				
<p> </p>				
Criterio 4	Organizzazione del personale tecnico			10
<p>La proposta deve indicare le attività nelle quali è impiegato il personale tecnico incaricato</p>				

<p>dal concorrente del controllo dei lavori che dovrà garantire la presenza nei luoghi di intervento, il numero previsto, le qualifiche individuali e le esperienze pregresse, risultanti dallo specifico curriculum vitae.</p> <p>L'organizzazione del personale tecnico sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di impiego, in relazione all'esperienza progressa connessa alle specificità dei lavori di manutenzione, come risultante dal relativo curriculum vitae 		
Criterio 5	Attrezzature e macchinari	10
<p>L'impresa concorrente dovrà indicare le attrezzature e i macchinari che intende utilizzare, ai fini del miglior perseguimento di esigenze ambientali e produttive.</p> <p>A tale relazione dovranno essere allegate le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari che si intendono utilizzare, comprensive delle certificazioni e marcature CE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attrezzature e i macchinari saranno valutati nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di attrezzature, macchinari e prodotti "glocal" ossia di provenienza locale - utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmio energetico) - utilizzo di attrezzature e macchinari con elevato livello di produttività 		
Totale		70

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, la Commissione, all'uopo nominata, esaminerà e valuterà l'offerta tecnica, tenuto conto dell'aderenza della stessa alle esigenze della USL, della funzionalità, del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell'intervento ed esprimerà un giudizio discrezionale, cui corrisponderà un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun sub-criterio di valutazione in cui si articolano i criteri nn.1 e 2, nonché per ciascuno degli altri criteri di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi, come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio e criterio di valutazione.

Soglia di sbarramento

Come previsto dal bando, non saranno ritenute idonee e quindi non saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica e, pertanto, saranno escluse, le offerte tecniche che non avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo (soglia) di **40 punti** a seguito dell'attribuzione dei punteggi determinati come sopra descritto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formola con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI n.1]*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a) ovvero punteggio totale;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19/03/2019** alle ore **10.30** presso la Sala riunioni "Piccola" della Usl Umbria 1 via Guerra 17 Perugia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno **20/03/2019**, alle ore **10.30**.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito informatico e sul Sistema*, almeno due giorni prima della data fissata.

Il *seggio di gara* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi della disciplina vigente di cui al D.lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. **Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»** Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a "consegnare" gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della cartella contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *Rup* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle cartelle contenenti l'offerta economica e, quindi, constatata la regolarità e completezza delle offerte, all'attribuzione dei relativi punteggi. Susseguentemente, la commissione prenderà visione della graduatoria provvisoria predisposta ed elaborata dal Sistema sulla base della somma dei punteggi assegnati per la parte tecnica e per quella economica

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle cartelle relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione - qualora non sia necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte anomale - formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo apposita comunicazione al RUP ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora risulti invece necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte anomale, a conclusione della procedura di verifica il RUP fissa una seduta pubblica nella quale viene data comunicazione dell'esito della stessa e della susseguente proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta ammessa.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo Quadro.

Il verbale di gara non costituisce contratto; la proposta di aggiudicazione pronunciata dalla Commissione (ovvero anche dal RUP nel caso di verifica dell'anomalia) ha carattere provvisorio.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale approvazione del Direttore Generale della USL Umbria 1.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la USL non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Pertanto, l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva non determineranno il sorgere di alcun vincolo giuridico, il quale si intenderà instaurato esclusivamente con la stipula del contratto.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo il differimento del predetto termine di ulteriori 90 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

A carico dell'aggiudicatario sono tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ed alla sua esecuzione, nonché tutti gli oneri specificati o richiamati nell'Accordo Quadro stesso e negli altri documenti.

L'aggiudicatario della procedura dovrà presentarsi per la stipula dell'Accordo Quadro, alla data che sarà fissata dalla USL, presentando:

1. CAUZIONE DEFINITIVA costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia beneficia delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

In caso di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di polizze, a ciò autorizzate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, essa dovrà:

- a. essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
- b. essere prodotta in originale, con espressa menzione dell'oggetto del contratto;
- c. essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. **dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fidejussore o dell'assicuratore o dell'intermediario finanziario;**

2. POLIZZA DI ASSICURAZIONE ex art. 103 c. 7 del D. Lg. 50/2016 e s.m.i., che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad € 4.000.000,00. La polizza deve

altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 4.000.000,00.

3. **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) del D. Lgs 81/08 e s.m.i. o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del D. Lgs 81/08 e s.m.i.
 4. **COMUNICAZIONE** dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.
- (Se aggiudicatario risulterà una R.T.I. da costituirsi)*
5. **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** con rappresentanza alla capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà provvedere ai suddetti adempimenti nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Azienda sanitaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presentasse nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, ovvero non presentasse nel termine indicato le polizze od ogni altro documento richiesto per la stipula del contratto, o comunque, a causa di ogni altro tipo di impedimento addebitabile a fatto dell'aggiudicatario, non si possa procedere alla stipula del contratto, questa Azienda sanitaria procederà all'escussione della cauzione provvisoria, con dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e si riterrà libera da ogni vincolo, riservandosi da subito la facoltà di adottare le decisioni più opportune per la tutela dell'interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente procedura, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'accordo quadro è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. AVVERTENZE PARTICOLARI

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, nonché le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno pubblicate sul sito Web aziendale e nel Sistema. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge, pertanto costituisce preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet

della Stazione appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti utili ai fini della predisposizione dell'offerta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di Pubblicazione. Gli oneri di pubblicità legale vengono stimati in € 8.000,00.

Le prescrizioni riportate nel bando, nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro dovranno ritenersi prescrizioni contrattuali.

Le comunicazioni inerenti il presente procedimento, in particolare quelle relative all'art. 79, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., verranno effettuate mediante il Sistema.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, ancorché non costituiti, le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate esclusivamente nei confronti della Capogruppo.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese, indennizzi, risarcimento danni e quant'altro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto, previa formulazione di adeguata motivazione. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare o di non stipulare il contratto, senza che all'aggiudicatario spetti alcun rimborso spese, indennizzo, risarcimento danni e quant'altro.

Il Dirigente Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e il Fornitore di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Fornitore in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.

4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare

7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.

9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.